

Res. n. 211
af

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

602

XVI^a LEGISLATURA

ORDINE DEL GIORNO

N. - *“Abolizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e divieto per i giudici laici di far parte della Sezione staccata del Consiglio di Stato prevista dall’articolo 23 dello Statuto della Regione.”*

N. - *Nuove proposte di riforma concernenti il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.*

L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Considerato che:

- Come è noto, grazie all'autonomia speciale, la Regione Siciliana ha competenza esclusiva su numerose materie. Lo Statuto speciale del 1946, che ha rango costituzionale, prevede, fra l'altro, propri organi in materia di giustizia amministrativa e contabile;
- in base all'art. 23 dello Statuto della Regione, fu istituito, con decreto legislativo 6 maggio 1948, il *Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana* (C.G.A.), oggetto di modifica, ai sensi del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373;
- il C.G.A. è costituito da membri togati (che sono magistrati del Consiglio di Stato) e da membri laici, designati dalla Giunta regionale di governo siciliana, in carica per 6 anni non rinnovabili. La designazione dei componenti laici è soggetta a valutazione da parte della Prima Commissione – Affari Istituzionali – dell'ARS;
- la recente sentenza, con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa si è pronunciato in merito a presunti brogli elettorali commessi in alcune sezioni dei comuni di Rosolini e Pachino (SR) in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento regionale siciliano del 2012, decretando il ripetersi delle votazioni nelle sezioni contestate, ha evidenziato un' incongruenza tra la nomina diretta da parte del Governo regionale di alcuni membri dell'Organo di giustizia amministrativa, e la possibilità, palesatasi, dello stesso Organo di pronunciarsi in merito a questioni che riguardano il Parlamento regionale siciliano e che, fino ad oggi, erano prerogative sue esclusive;
- la vicenda de qua agitur ha messo in luce come, in alcuni casi, i componenti di designazione regionale, a suo tempo valutati dalla I Commissione legislativa – Affari Istituzionali – dell'ARS in sede di parere sulle nomine, possano trovarsi a dover giudicare coloro che per primi si sono pronunciati – in Commissione parlamentare – sulla loro idoneità e sui requisiti necessari a ricoprire l'incarico nel Consesso di giustizia amministrativa;

Sol 211

0/0

- pertanto, nelle more che la Corte di Cassazione si pronunci sul ricorso proposto dall'Assemblea regionale siciliana - con il quale quest'ultima ha sollevato, di fronte alla suprema Corte di legittimità, la questione di giurisdizione sulla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa - appare necessario apportare alcune importanti modifiche alla composizione dell'Organo di giustizia amministrativa per la Regione siciliana previsto dallo Statuto speciale, al fine di garantirne neutralità e imparzialità nei confronti del Parlamento regionale.

AI SENSI dell'art. 43 dello Statuto speciale della Regione,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Ad avviare senza indugio, riferendone costantemente all'Assemblea Regionale, i necessari adempimenti per l'emanazione di nuove Norme di attuazione dell'art. 23 dello Statuto siciliano secondo i principi informativi di seguito enunciati:

1. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è soppresso e sostituito da una Sezione distaccata per la Regione siciliana del Consiglio di Stato. ~~La sede di detta sezione ed i suoi componenti ruoteranno ogni due anni ai sensi dei successivi punti 2 e 3.~~
2. La sede della Sezione distaccata per la Regione siciliana del Consiglio di Stato ruoterà ogni due anni nei capoluoghi di provincia della Sicilia.
3. I componenti della Sezione distaccata per la Regione siciliana del Consiglio di Stato possono essere solamente giudici togati e ruoteranno ogni due anni.

Palermo li 22 Ottobre 2014

VINCIULLO